

## 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 20 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE RESTELLI

**SOMMARIO.** *Congedi. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per l'approvazione di una convenzione relativa alla cessazione dei giuochi al casino di Lucca. = Seguito della discussione del disegno di legge per la costruzione obbligatoria di strade comunali — Emendamenti od osservazioni dei deputati Accolla, Fabrizi G., Cavallini, Pisanelli, Cortese all'articolo 3 — Spiegazioni del ministro per i lavori pubblici, e del relatore Sella — È sospeso — Emendamenti ed osservazioni del ministro, del relatore, e dei deputati Accolla, Bortolucci, Brunetti, Cortese, Cavallini, Possenti, Plutino Agostino — Si passa all'ordine del giorno su vari emendamenti, e si approva l'articolo 4 — Emendamenti dei deputati Brunetti, Plutino Agostino e Cortese al 5°, oppugnati dal deputato Civinini — Emendamenti del ministro e del deputato Brunetti — Opposizioni e osservazioni dei deputati Sella, relatore, Cadolini, Plutino Agostino, Cavallini e Araldi — Approvazione dell'articolo 8.*

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

**BERTEA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,300. Il sindaco di Basciano, provincia di Teramo, per parte di quel Consiglio comunale invita la Camera a provvedere che nella nuova circoscrizione amministrativa sia quel comune segregato dal circondario di Penne ed aggregato a quello di Teramo.

12,301. Il sindaco di Tortoli, circondario di Lanusei, rassegna alla Camera una petizione di quel municipio colla quale si fa adesione a quelle inoltrate dal Consiglio provinciale e municipio di Cagliari perchè venga approvata la nuova convenzione sulle ferrovie di quell'isola.

12,302. Le congregazioni di carità di Casalmaggiore e, provincia di Cremona, e di Monteleone, provincia di Calabria Ultra II, chiedono l'esonero delle opere pie dalle tasse di successione e di ricchezza mobile.

### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** Per urgenti affari di famiglia il deputato Fiastrì domanda un congedo di giorni quindici; il deputato Salvago di cinque; il deputato Massari Stefano di sei; il deputato Calandra di dieci.

Per motivi di salute il deputato De Capitani chiede un congedo di giorni otto.

(Questi congedi sono accordati.)

### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marazio è invitato a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**MARAZIO**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per approvazione della convenzione per la cessazione dei giuochi del casino dei bagni di Lucca. (V. Stampato n° 71-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE OBBLIGATORIA DELLE STRADE COMUNALI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge intorno alla costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Al fine della seduta di sabato ho annunciato alla Camera che l'onorevole Nervo presentò una proposta all'articolo 3 di questo progetto di legge, di cui ho dato allora lettura e che ora rileggerò:

« La Cassa militare, istituita con la legge del 7 luglio 1866, è autorizzata a far prestiti a lunga scadenza ai comuni ed alle provincie per essere applicati alla esecuzione di opere pubbliche.

« Per tali prestiti la Cassa militare potrà emettere titoli speciali di credito in ragione del doppio del montare delle somme da essa possedute sia in moneta legale, che in buoni del tesoro o in cartelle di rendita pubblica.

« Con apposito decreto reale saranno stabilite le norme per l'applicazione del disposto dal presente articolo. »

**NERVO.** Siccome la proposta che io ebbi l'onore di sottoporre alla Camera ha una particolare attinenza colle disposizioni del progetto che si sta discutendo,

relative alle agevolezze per la costruzione delle strade, io la ritiro, e mi riservo a farne un'altra coordinata colle disposizioni suddette.

**PRESIDENTE.** Va bene. Passeremo dunque all'articolo 3. Ne dò lettura:

« Sono considerati come utenti principali i proprietari di terre in una zona adiacente alla strada che si costruisce, di larghezza di un chilometro per parte, come pure i proprietari di foreste, miniere, cave e stabilimenti industriali in ogni parte del comune, a meno che dimostrino che il reddito od il valore di questi stabili non verrà per la costruzione della strada ad accrescersi almeno del ventesimo.

« La Giunta comunale darà notificazione a coloro che per una data strada dichiarò utenti principali.

« I reclami per essere accettati devono essere presentati entro un mese dalla notificazione, ed in caso di disaccordo saranno giudicati sommariamente dal pretore (o tribunali) intesi due periti, nominati l'uno dal comune, e l'altro dall'utente. »

Io osservo che la stessa Commissione ha tolto la parola *o tribunali*; perciò io l'ho esclusa nel dar lettura di quest'articolo.

Il deputato Accolla ha facoltà di parlare.

**ACCOLLA.** Io desidererei che la Commissione accettasse un mio emendamento, che parmi sia utile, affinché lo scopo della legge possa essere conseguito.

Nel primo alinea di quest'articolo terzo sta scritto:

« Sono considerati come utenti principali i proprietari di terre in una zona adiacente alla strada che si costruisce, di larghezza di un chilometro per parte, come pure i proprietari di foreste, miniere, cave e stabilimenti industriali in ogni parte del comune, a meno che dimostrino che il reddito od il valore di questi stabili non verrà, per la costruzione della strada, ad accrescersi almeno del ventesimo. »

Signori, io presumo (e credo che nessuno di voi potrà disconvenire a questa mia presunzione) che, laddove sorge una strada comunale, il valore dei terreni aumenta di molto. La costruzione, la sistemazione delle nuove strade, indubitevolmente dovrà accrescere il reddito di più del ventesimo.

Chi non è affatto digiuno dei principii di economia rurale e di economia politica, chi conosce i rapporti che passano tra l'agricoltura e i lavori pubblici, non può menomamente dubitare di quest'estremo. Se è così (io non mi distendo a dar prove, perchè la cosa è chiara da sè), perchè volete mettere avanti un inciso che sarà causa di questioni che poi dovranno essere risolte dai tribunali?

Io domando adunque che quest'inciso sia tolto.

**SELLA, relatore.** Io non esiterei ad ammettere l'inutilità delle parole accennate dall'onorevole Accolla, se l'articolo 3 riguardasse come utenti principali soltanto coloro le cui terre sono a piccola distanza dalla strada; ma invece io scorgo che vi sono compresi in genere i

proprietari di foreste, miniere, cave, e stabilimenti industriali in qualsivoglia parte del comune. Diffatti, se vi ha una ragione per circoscrivere la zona dei principali utenti ad un chilometro riguardo ai proprietari di terra, la cosa muta d'aspetto per ciò che concerne i proprietari di cave, miniere e via discorrendo.

Ma d'altra parte l'onorevole Accolla non può disconoscere che spesse fiate vi sono cave, miniere, foreste e stabilimenti industriali i quali assolutamente non hanno che fare colla strada in discorso.

Per conseguenza, giustizia vorrebbe che vi fosse una disposizione la quale, in quei casi evidenti, permettesse ai proprietari di quegli opifici di dar la dimostrazione di cui si ragiona.

Per queste considerazioni io credo che l'onorevole Accolla vorrà consentire che si mantengano queste parole dell'articolo, sebbene io ammetta che nella massima parte degli altri casi è evidente che il reddito viene ad essere aumentato d'oltre il ventesimo; cosicchè non sarebbe stata necessaria l'introduzione di questa disposizione.

**ACCOLLA.** L'inciso che è proposto dalla Commissione è relativo tanto ai proprietari degli immobili laterali, quanto ai proprietari di cave, di miniere e di foreste. Quindi, anche ammessa la spiegazione fornita dall'onorevole Sella, bisognerebbe fare eccezione relativamente a questi proprietari.

Inoltre io faccio avvertire che in tutte le leggi che si fecero in Europa intorno alla costruzione obbligatoria delle strade comunali, i proprietari delle cave, delle miniere e delle foreste sono stati sempre tassati in una proporzione assai maggiore dei proprietari degli stabili laterali; e l'onorevole Sella, versato come egli è in queste materie, sa benissimo che quei proprietari in qualunque parte del comune abbiano situata la loro proprietà, risentono indirettamente maggior vantaggio di quello che direttamente ne hanno i proprietari dei terreni laterali. L'onorevole Sella avrà certo avuta fra mano l'opera del Dumont sul rapporto dei progressi dell'agricoltura colle opere pubbliche, e sa che egli ha provato matematicamente che là dove si costruisce una strada i redditi di uno stabilimento industriale sono sempre cresciuti d'un ventesimo per lo meno, in qualunque parte sia la strada costruita, purchè ci sia un'attinenza.

Io non posso ammettere coll'onorevole Sella che qualche volta questi redditi possono essere minori. Per me quest'aumento è un fatto economico che segue la legge di produzione. Ma ad ogni modo io non voglio far perder tempo alla Camera. Sono sollecito quanto la Commissione di veder adottata questa legge, e solo prego la Commissione di accettare il mio emendamento, almeno per quel che riguarda i proprietari degli stabili laterali.

**SELLA, relatore.** Convengo coll'onorevole Accolla che in molti casi il vantaggio che gli stabilimenti indu-

striali ritraggono è superiore alla sovrimposta che si verrebbe a statuire. Dico di più, vi sono taluni di essi che hanno vita se si costruisce una strada; se non si fa, non possono più vivere. Il che avviene specialmente quando si tratta di materiali pesanti e di non grande prezzo, onde la spesa di trasporto entra per parte essenziale del loro valore. In generale la differenza di spesa tra il trasporto fatto sui carri e quello operato a schiena di animali è molto notevole. Il secondo costa una lira la tonnellata ogni chilometro, mentre il primo, in media, non ammonta che a 40 centesimi. Quindi, allorchè si tratta di pietre e di altrettali oggetti, il divario è considerevolissimo.

Giova poi avvertire che vi sono dei casi in cui realmente uno stabilimento industriale non solo non è avvantaggiato dalla costruzione di una strada, ma per soprappiù ha interesse che essa non si faccia. Suppongasì, a cagione d'esempio, un mulino messo da una parte; se si apre una strada per cui si possa andare con non grande dispendio ad un altro mulino dalla parte opposta, è fuor di dubbio non esser giusto che il proprietario di quel mulino il quale vede la sua clientela diminuita per la nuova via di comunicazione che gli riesce di scapito, debba anche concorrervi con una sopratassa. Altrimenti operando, io credo vi sieno realmente dei casi in cui si andrebbe all'assurdo. (*Interruzioni a sinistra*)

Supponete ancora che vi sia un terreno che sia perfettamente servito da una strada. Lungo la medesima ci sono le case coloniche, ci sono le vie che conducono dal campo alla strada, che può insomma essere perfettamente servito da quella che già esiste; adesso si viene a farne un'altra che attraversa, se si vuole, questo terreno in direzione diversa collo scopo di servire ad altra zona di terra. Il proprietario può dimostrare che ha la seccatura di vedersi il passaggio davanti al suo terreno, e che da questa nuova strada non gliene deriva aumento di reddito, anzi ne ha degli incomodi; se è un proprietario di vigne dirà che i passeggeri gli mangiano l'uva. Vi sono dei casi in cui uno può dimostrare che non ha nessuna specie di aumento di reddito, malgrado che la strada gli passi nei campi. È questo un caso in cui si andrebbe all'assurdo se nessun provvedimento si desse riguardo all'articolo terzo. Prego quindi la Camera di voler lasciare, e l'onorevole Accolla di acconsentire a questa distinzione...

**ACCOLLA.** Intendiamoci: conviene che dimostrino che sono proprietari di cave, di miniere o foreste; ma complessivamente per tutti i proprietari laterali non si può.

**SELLA, relatore.** E primi ed ultimi.

Per esempio, io ho un terreno, una mia proprietà; v'è una strada che la attraversa e vi ho tutte le viabilità necessarie per esportare i miei prodotti e per importare tutti i concimi; le mie proprietà sono perfettamente servite. Adesso, per andare in altra dire-

zione, mi si verrà a dare una strada trasversale, della quale io non mi servo, non ne ho nessuna specie di bisogno, nessuna specie di vantaggio, anzi persino una seccatura, perchè i viandanti mi potranno fare qualche danno.

Vi pensi un momento l'onorevole Accolla, e si convincerà che ciò può accadere. Sopra cento casi ve ne sono novantanove in cui quest'alinea non ha luogo d'essere applicato; nulladimeno essendo assurdo il far pagare una sopratassa a chi non può ritrarre alcun beneficio da una strada, a chi può dimostrare di averne un danno, io prego la Camera ad ammettere la dizione proposta dalla Commissione.

**ACCOLLA.** Farò una breve osservazione.

L'onorevole Sella sa che questo disegno di legge ha origine dalle indagini fatte dalla Commissione d'inchiesta in Sicilia, in cui grandissimo è il bisogno di strade. Dio volesse che colà potesse verificarsi l'esempio addotto dall'onorevole Sella; ma, pur troppo, perchè la Sicilia abbia una conveniente rete di strade comunali, è d'uopo costruirne venti mila chilometri. Per amore di conciliazione acconsento, a che per i proprietari di cave, di foreste e di stabilimenti industriali si ammetta l'inciso, ma credo che non si debba ammettere pei proprietari di terre. Se vogliamo le strade dobbiamo procedere sollecitamente ed evitare, per quanto si può, l'intervento dei tribunali.

**CANTELLI, ministro per i lavori pubblici.** Il Ministero conviene nelle opinioni della Commissione, e non può accettare la proposta dell'onorevole Accolla, perchè questa legge debb'essere applicata a tutto lo Stato, e deve quindi provvedere alla diversità dei casi che possono verificarsi nelle varie parti del regno, e non prender norma soltanto dalle circostanze proprie della Sicilia.

Vogliate, o signori, aver presenti le conseguenze, che può avere la obbligazione, assoluta e senza eccezioni, di un maggior contributo sopra tutti i proprietari di beni posti in una zona larga un chilometro dall'una e dall'altra parte della strada. Nei paesi montagnosi può accadere benissimo che il proprietario entro il raggio di un chilometro non solo non veda accresciuto il valore dei suoi beni di un ventesimo, ma non possa nemmeno valersi della nuova strada, quando i suoi terreni ed i suoi boschi si scarichino sopra un altro versante, oppure siavi tra la sua proprietà e la strada un fiume, un torrente intermedio che egli non possa neppur guardare.

Nelle pianure poi della valle del Po si incontreranno moltissime proprietà le quali, poste nelle condizioni indicate dall'onorevole Sella, sono fornite di proprie strade interne per tutti i bisogni dell'agricoltura e non ne reclamano altre. Può avvenire che al lembo di queste proprietà occorra per altro scopo di aprire una nuova via. Come potrete pretendere che il proprietario di fondi, il quale non usa della strada, che

si vuole aprire, possa considerarsi come maggiore utente di essa?

Considerati questi casi speciali, e moltissimi altri, che si potrebbero addurre, si persuaderà l'onorevole Accolla che può accadere molto spesso, attese le diverse condizioni del paese, tanto in pianura quanto in montagna, che togliendosi a coloro i quali potrebbero essere tassati come maggiori utenti, ogni facoltà di provare che la nuova strada non torna loro utile, si facciano sorgere gli inconvenienti a cui alludeva l'onorevole relatore.

Quindi credo che sia indispensabile la riserva, introdotta a favore del proprietario che, qualora, cioè egli non abbia alcun vantaggio dalla costruzione della strada, sia solo obbligato a concorrervi nella spesa, come vi concorre qualunque altro contribuente del comune.

PISANELLI. Desidererei di aggiungere un'altra considerazione che credo della più alta importanza. Il carico della maggior contribuzione pei frontisti è un principio nuovo nella nostra legislazione, è un principio che è destinato ad avere uno sviluppo considerevole per tutte le costruzioni, e segnatamente per le strade.

Esso si presenta sotto certe forme aspre che furono ritratte qui da qualche voce, credo dall'onorevole Chidichimo.

Ebbene, io credo che sia opportuno che questo principio sia accompagnato da tali condizioni che lo facciano parere giusto.

Ora, quando il proprietario è chiamato ad una maggior contribuzione, ove il suo fondo sia migliorato almeno di un ventesimo, ognuno dirà questa contribuzione giusta. Se mancasse cotesta condizione parrebbe arbitraria questa maggior contribuzione, e sarebbe accolta con qualche ritrosia dai proprietari stessi che forse si giovano e moltissimo della nuova costruzione.

Però, affinchè questo principio possa essere raccomandato alla coscienza stessa dei proprietari che subiscono l'aggravio, io prego l'onorevole Accolla a desistere dalla sua domanda, e votare l'articolo come è stato proposto dalla Commissione.

CORTESE. La Commissione indubitatamente ha avuto il concetto di non far considerare come principali utenti, e quindi di esentare dalla tassa speciale coloro i quali dimostrassero che, mercè la costruzione della via, la loro proprietà, il loro stabilimento industriale non sia cresciuto in valore di un ventesimo.

Questo mi pare che sia stato il concetto della Commissione.

Ora, mi sembra che le parole che essa ha adoperato non rendano chiarissimamente questo concetto, poichè dicendo: a meno che dimostri il valore di questo stabile non verrà per la costruzione della strada ad accrescersi almeno del ventesimo; quell'*almeno del ven-*

*tesimo* farebbe supporre che l'aumento dovesse essere più del ventesimo; di guisa che la dimostrazione che dovrebbe fare il proprietario per essere esentato, sarebbe contraria a quello che la Commissione richiede.

Io amerei di avere uno schiarimento dalla Commissione, e, in ogni caso, proporrei una frase più chiara; mi permetterei di dire, per esempio: « a meno che dimostrino che l'aumento del valore o del reddito il quale possa derivare dalla costruzione della strada, non superi il ventesimo. »

FABRIZI G. Per togliere l'equivoco a cui accennava l'onorevole preopinante, mi pare che si potrebbe sostituire alla parola *almeno* quest'altra *neppure*. Il senso allora sarebbe chiarissimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Accolla insiste nella sua proposta?

ACCOLLA. Coscienziosamente vi dovrei insistere, ma la prudenza mi suggerisce, dal momento che la Commissione vi si oppone, di non persistere in essa.

Farò un'altra osservazione.

L'articolo dice: « I reclami per essere accettati devono essere presentati entro un mese dalla notificazione, ed in caso di disaccordo saranno giudicati sommariamente dal pretore. »

La sommarietà del giudizio non esclude l'appellabilità. Volete che sia appellabile o no il giudizio? Allora bisogna dichiararlo.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

PISANELLI. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Accolla. Resta così più chiaro il concetto che aveva la Commissione.

ACCOLLA. Si dica: « Saranno giudicati sommariamente ed inappellabilmente. »

PRESIDENTE. Do lettura di nuovo dell'articolo 3...

CAVALLINI. Domando la parola.

Se la Commissione crede che si debba porre a partito l'articolo 3 nelle tre varie parti che lo costituiscono, io reputerei necessario di fare fin d'ora qualche osservazione, se non intorno al concetto, almeno intorno alla redazione, massime della seconda parte, che sta scritta in questi termini:

« La Giunta comunale darà notificazione a coloro che per una data strada dichiarò utenti principali. »

A prima vista questa locuzione sembra che esiga alcun che perchè sia completa. Infatti, di che cosa mai la Giunta deve dare notificazione?

La Commissione probabilmente intende che così sia partecipato a ciascun interessato, e che il medesimo fu compreso fra gli utenti principali.

Ma se io ho colto nel vero, il pensiero di lei non esce fuori ben netto dalla usata dizione.

Parimente sembra a me che anche la terza parte dell'articolo potrebbe essere più chiaramente proposta.

Io pertanto presenterei quest'emendamento:

« La Giunta comunale forma l'elenco dei principali

utenti, e ne dà a ciascuno di loro comunicazione. Essi possono presentare i loro reclami contro le disposizioni della Giunta entro un mese, ecc., » coordinando così la terza parte dell'articolo colla seconda. Prego la Commissione a dichiarare se accetta questa formula; perchè in questo caso io mi asterrei dal darvi maggiore sviluppo a scampo di perdita di tempo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella.

**SELLA, relatore.** La Commissione dichiara che accetta la redazione proposta dall'onorevole Cavallini, salvo ad esaminarla un momento.

**CANTELLI, ministro pei lavori pubblici.** Domanderei che gli emendamenti fossero inviati al banco della Presidenza, perchè non basta che siano trasmessi alla Commissione; bisogna pure che la Camera ed il Ministero ne abbiano cognizione.

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto dall'onorevole Cavallini è il seguente:

« La Giunta comunale forma l'elenco dei principali utenti, e ne dà a ciascuno di loro notificazione.

« Essi possono presentare i loro reclami contro la deliberazione della Giunta entro un mese dalla notificazione, ecc. »

Il resto come nel progetto della Commissione.

Qui si dice: « Essi possono presentare i loro reclami contro la deliberazione della Giunta. » Ora io mi permetterò di domandare: a chi devono presentare i loro reclami?

**CAVALLINI.** Io potrei domandarlo alla Commissione. Io non ho tolto nulla.

**SELLA, relatore.** Io trovo che era chiarissima la redazione della Commissione. Se si vuole modificare in questo modo nella discussione pubblica il testo della legge, si finirà per adottare delle redazioni assurde, o per lo meno delle redazioni che non vanno d'accordo le une colle altre.

Quando si dice: « La Giunta comunale darà notificazione a coloro che per una data strada dichiarò utenti principali, » di che cosa volete che dia loro notificazione? Certamente darà loro notificazione di averli compresi fra gli utenti principali.

Quanto ai reclami poi si domanda: chi li accoglie? Evidentemente è la Giunta quella che fa l'elenco, è la Giunta quella che verifica; e perciò è alla Giunta che devesi presentare il reclamo, e tocca a lei accettarlo. Sono cose tanto ovvie che su di esse, a mio credere, non può sorgere alcun dubbio. Se poi avvi disaccordo fra la Giunta e il maggior utente, decide il pretore.

Quanto alla modificazione proposta dall'onorevole Cavallini, sta bene; la Commissione l'accetta; ma parmi, ripeto, che non vi fosse luogo a fare una simile domanda, perchè dice l'articolo: « Essi, i principali utenti, possono presentare i loro reclami contro le deliberazioni della Giunta entro un mese dalla notificazione, ed in caso di disaccordo, continua l'articolo, saranno giudicati, ecc. »

A me pare che la cosa sia abbastanza chiara; cionondimeno approfitto dell'occasione per pregare coloro i quali avessero degli emendamenti a proporre, a volerli mandare un po' per tempo alla Commissione, altrimenti si corre rischio d'incorrere in qualche imbroglio.

**CANTELLI, ministro pei lavori pubblici.** Sebbene riconosca io pure che la redazione è abbastanza chiara; nondimeno crederci che in luogo della Giunta, trattandosi di cosa in cui possono essere complicati molti interessi, si dovesse fare intervenire il giudizio del Consiglio comunale, perchè non mi sembra troppo prudente limitare questa facoltà alla Giunta. A mio avviso adunque la Giunta dovrebbe preparare il ruolo; sul medesimo delibererebbe il Consiglio comunale, contro cui si avrebbe diritto al reclamo nel modo stabilito dalla Camera. L'intervento del Consiglio comunale in un procedimento di tanto rilievo mi pare indispensabile.

**PRESIDENTE.** Sarebbe d'uopo formulare un emendamento.

**SELLA, relatore.** In tal caso pregherei la Camera di sospendere ogni deliberazione su questo articolo, perchè per questa parte ci riserviamo di studiare la redazione, e la faremo nel senso che sia la Giunta quella che fa il primo elenco e quella che notifica; e quindi in caso di reclamo decide in prima istanza il Consiglio comunale, salvo poi il giudizio inappellabile del pretore, quando il contribuente non sia stato soddisfatto del giudizio del Consiglio comunale.

**PRESIDENTE.** Si sospende allora l'articolo 3, che è rinviato alla Commissione. Passiamo all'articolo 4:

« La tassa speciale, di cui al paragrafo b dell'articolo 2, consisterà nel raddoppiamento della sovrimposta alla tassa diretta dello stabile, che venne deliberata in virtù del paragrafo a dello stesso articolo.

« Potrà la tassa essere aumentata oltre al limite predetto, quando vi acconsenta la maggioranza dei contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti oltre ai due terzi dell'imposta erariale totale, su cui gravita la tassa speciale.

« La tassa speciale dura un ventennio, e si può riscattare mediante pagamento in una volta del decuplo del suo ammontare nell'anno in cui si stabilisce. »

**CANTELLI, ministro pei lavori pubblici.** Io domanderei alla Camera che fosse soppresso il secondo alinea dell'articolo, perchè, secondo il mio avviso, il maggior utente, il quale paga già la sua imposta del 5 per cento come contribuente, ed altra pure del 5 per cento come maggior utente, non dovrebbe essere sottoposto ad una maggior imposta straordinaria.

È vero che in quest'articolo si suppone che vi sia il consenso del maggior utente, dicendosi che la imposta eccedente i 10 centesimi non si può pretendere, quando non vi sia una maggioranza dei maggiori utenti che vi aderisca; ma e la minoranza dovrà essere sacrificata al maggior numero di questi utenti?

Mi sembra veramente che, quando alcuni dei maggiori utenti avranno nella costruzione di una strada tanto interesse da dover concorrere con una somma maggiore di quella stabilita dalla legge, essi potranno obbligarsi con offerte spontanee, senza obbligare quelli che tengono un interesse meno forte, e sono in minor numero, ad elevare ugualmente il loro contributo.

Io quindi pregherei la Camera a voler sopprimere il secondo alinea di questo articolo.

SELLA, *relatore*. Per completare l'idea della Commissione occorrerebbe osservare ancora che è detto che, onde sia accresciuta la sovratassa al disopra del limite accennato nell'articolo precedente, vi debba consentire la maggioranza dei contribuenti, e che questi nel loro complesso rappresentino due terzi dell'imposta erariale su cui gravita l'imposta speciale.

Ecco il caso di cui noi ci siamo voluti preoccupare. Supponete che vi siano dei principali utenti i quali, risultando loro la strada molto importante, acconsentano ad accrescere l'imposta non solo del 5 per cento, limite supremo, ma dicessero: siamo disposti ad arrivare anche al 10 per cento, e riuscissero ad andare d'accordo quasi tutti, e che vi fosse chi volesse rompere quest'accordo, ed è il caso del consorzio, ove in sostanza l'utilità del consorzio si presume, quando c'è la massima parte degli interessati che dichiarano che accettano.

Se l'onorevole ministro non si contenta dei due terzi, se vuol mettere i tre quarti, lo capirei, ma vi è un principio, in cui credo che il ministro converrà, ed è quello di non richiedere l'unanimità assoluta, di non permettere ad uno, che sarà rappresentante di una centesima parte, di un metro di terra o simile, d'impedire l'esito di un consorzio, che è molto importante pel buon esito della strada.

Io pregherei quindi l'onorevole ministro di osservare che, qualora richiedesse qualche maggiore guarentigia, non si venga con essa a turbare la possibilità di avere queste strade.

CANTELLI, *ministro pei lavori pubblici*. Forse non mi sono spiegato bene. La Commissione ammette già che vi possano essere offerte spontanee. Ora, io dico, se i tre quarti dei maggiori utenti saranno disposti a pagare una somma per costruire questa strada, saranno anche disposti a fare offerte spontanee. Vi sarà poi poco male, se un quarto di questi maggiori utenti, o per trovarsi in condizioni finanziarie poco prospere, o perchè lo impediscono di fare una maggiore offerta, o perchè non creda di avere realmente quei vantaggi che gli altri tre quarti vi trovano, vi sarà poco male dico, se esso, dopo avere pagato il 10 per cento sull'imposta, non vorrà sottostare ad un'imposta maggiore; la pagheranno gli altri come offerta spontanea. Pare a me che, quando si dice che l'aumento di contributo non sarà imposto se non acconsentito, o deve essere accon-

sentito da tutti, o non si può esigere; non potendosi ammettere che una minoranza, sebbene piccola, venga tuttavia sacrificata agli interessi della maggioranza.

PRESIDENTE. La Commissione crede di dover dare qualche ulteriore spiegazione?

SELLA, *relatore*. La Commissione se ne rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, che consiste nella soppressione del secondo paragrafo di questo articolo 4.

(La soppressione non è approvata.)

ACCOLLA. Desidererei uno schiarimento dalla Commissione.

Nel primo paragrafo dell'articolo 4 è detto:

« La tassa speciale, di cui al paragrafo *b* dell'articolo 2, consisterà nel raddoppiamento della sovrimposta alla tassa diretta dello stabile, che venne deliberata in virtù del paragrafo *a* dello stesso articolo. »

Ora è mestieri che c'intendiamo un poco, e siamo precisi sulla portata di quest'articolo 4.

Nell'articolo 2 si è stabilita una sovrimposta sulle tasse dirette, in modo però che non debba eccedere il 5 per cento delle tasse erariali, e poi un'altra tassa speciale sui principali utenti, cioè sui principali proprietari laterali all'asse stradale.

Ora, secondo la lettera di questo primo paragrafo dell'articolo 4, pare che, oltre alla tassa del 5 per cento, i proprietari degli immobili laterali all'asse stradale possano venire obbligati a pagare ancora una tassa doppia della lettera *a* dell'articolo 2, cioè il 10 per cento. Spero che non sia questo il significato.

Io vorrei una dichiarazione dalla Commissione, poichè il dire che la tassa speciale, di cui al paragrafo *b* dell'articolo 2, consisterà nel raddoppiamento della sovrimposta alla tassa diretta dello stabile, potrebbe far credere che la tassa possa andare fino al 10 per cento, mentre abbiamo stabilito che non deve oltrepassare il 5 per cento. Dunque esprimete chiaramente ciò che volete, acciocchè non ci sia dubbio, poichè il mio intendimento è quello di limitare la sovrimposta al 5 per cento.

SELLA, *relatore*. L'intendimento della Commissione è precisamente quello dell'onorevole Accolla, e se egli osserva bene la redazione, vedrà che dice: « la tassa speciale consistè nel raddoppiare la sovrimposta, cioè, mentre uno se non fosse utente principale, pagherebbe 3, 4, 5 centesimi addizionali pel pondo della strada, quando è utente speciale, è sottoposto inoltre ad una tassa speciale. »

Ed in che consiste questa specialità? Che per lui questi centesimi addizionali sono raddoppiati, ed in conseguenza saranno 6, 8, 10 invece di 3, 4, 5.

Se la cosa non è abbastanza chiara a giudizio dell'onorevole Accolla, voglia egli stesso proporre una diversa redazione; ma, ripeto, l'intendimento della Commissione fu quello che ho testè accennato, e ri-

tengo che se egli osserva attentamente l'articolo gli risulterà che il significato non è dubbio; poichè, altrimenti, se si fosse voluto esprimere quel concetto che non otteneva l'approvazione dell'onorevole Accolla, si sarebbe detto: la tassa di cui al paragrafo *b* è il doppio della tassa speciale; mentre invece la tassa speciale consiste nel raddoppiare la tassa generale.

**ACCOLLA.** Io le dico che lessi più di una volta questo articolo, e ne feci lettura con l'idea di trovarvi l'intendimento della Commissione, ma cionondimeno lo trovai sempre dubbio. Io pregherei la Commissione a volerlo meglio chiarire, per non commettere degli errori poi nell'applicazione pratica.

**BORTOLUCCI.** Per raggiungere lo scopo a cui allude l'onorevole Accolla, io proporrei, e credo di parlare anche a nome della Commissione, che si dicesse: « La tassa speciale di cui al paragrafo *b* dell'articolo 2 consisterà nel raddoppiare la sovrimposta alla tassa diretta dello stabile, ecc. » Il resto come nell'articolo.

**ACCOLLA.** Potrebbe dirsi anche così: « Consisterà in altrettanto della sovrimposta alla tassa diretta dello stabile che verrà deliberata, » così si distinguerà benissimo gli uni dagli altri.

**BORTOLUCCI.** Mi pare che col sostituire la espressione *nel raddoppiare* si raggiunga lo scopo desiderato dall'onorevole Accolla e che è pure negli intendimenti della Commissione, vale a dire che la tassa speciale pei principali utenti non dovrà mai eccedere la sovrimposta per tutti i proprietari del comune di cui alla lettera *a* dell'articolo 2, lo che risulta abbastanza chiaro colla sostituzione delle suddette parole, tanto più dietro la discussione *hinc inde* fattasi sul presente articolo.

**PRESIDENTE.** Do lettura di nuovo dell'articolo 4 così emendato:

« La tassa speciale, di cui al paragrafo *b* dell'articolo 2, consisterà nel raddoppiare la sovrimposta alla tassa diretta dello stabile, che verrà stabilita in virtù del paragrafo *a* dello stesso articolo. » Il resto come sopra.

**BRUNETTI.** Io non so rendermi ragione perchè la Commissione voglia che la tassa abbia a durare un ventennio.

Io pongo che un comune abbia quasi compiuta la sua rete stradale, e che poco altro gli rimanga a fare per raggiungere questo scopo mercè le tasse ordinarie e senza bisogno di prestiti, o che possa completare la sua rete stradale in capo a quattro o cinque anni; perchè cotesti proprietari avranno a sottostare a tale sovrimposta per venti anni?

Se vi fossero prestiti, per cui occorresse pagare gl'interessi, ovvero una quota di ammortizzazione, lo comprenderei; ma quando non vi sono prestiti, e al comune non sia rimasto appena che pochi chilometri di strade da compiere, e che possa vederne il compimento in pochi anni, io domando: ma allora perchè lasciare che pesi ancora questa sovrimposta sopra i

detti proprietari per venti anni? Tanto più poi che i comuni avendola tra mani, se ne varrebbero, una volta ultimate le strade comunali, non più per le strade, delle quali non rimane loro a fare neppure un chilometro, ma per altre spese, e questo con grave danno di chi paga la tassa.

Quindi pregherei la Commissione d'osservare se mai stimasse meglio di dire: « La tassa speciale durerà fino a che sia compiuta la rete stradale del comune o rimborsata la spesa occorsa per la stessa. »

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Cortese.

**CORTESE.** Ho domandato la parola per pregare la Commissione ad accettare questa redazione del primo comma:

« La tassa speciale di cui al paragrafo *b* dell'articolo 2 sarà eguale a quella che risulterà in virtù del paragrafo *a* dello stesso articolo. »

**SELLA, relatore.** Io vorrei far osservare alla Camera, in risposta a quello che disse l'onorevole Brunetti, che dappertutto ove esiste la tassa sopra i maggiori utenti, la tassa è ridotta a capitale, vale a dire, la strada costa, per esempio, dieci mila lire, si attribuisce ai maggiori utenti una parte di questo capitale, e si obbligano a concorrere alla formazione della strada per una porzione per lo più abbastanza vistosa. Ora, noi volendo che i comuni si possano valere di queste poderose risorse provenienti dal massimo concorso dei maggiori utenti per quello che riguarda la costruzione delle strade, ma, d'altra parte, volendo pure avere riguardo ai maggiori utenti stessi, abbiamo creduto di porre una disposizione che per il comune non sarebbe stata di danno, e sarebbe tornata più agevole ai maggiori utenti, dando a questo loro contributo la forma d'interesse.

Per conseguenza abbiamo detto: se voi avete il vostro reddito al di là del 5 per cento, voi, secondo l'intendimento nostro, dovrete concorrere nel capitale necessario per la formazione delle strade, però in proporzione del vostro reddito; ma invece di dimandarvelo sotto forma di capitale dovrete concorrervi per un ventesimo, cioè per vent'anni pagherete il 5 per cento. In questo modo il maggiore utente viene a fare quel che si fa in tutti i paesi, cioè paga in un determinato periodo di tempo un dato capitale al comune onde esso sia abilitato a costruire la strada.

Mi limito a dire queste poche parole, perchè ne sorge evidente la ragione del ventennio che la Commissione ha qui stabilito.

**BRUNETTI.** Le parole dell'onorevole Sella, anzichè chiarirmi, vieppiù mi confondono.

Io concedo all'onorevole Sella che sia un'agevolezza il fare pagare una specie d'interesse, anzichè un capitale; sebbene anche qui egli dovrebbe riflettere che, se si facesse pagare ai maggiori utenti il capitale, in molti casi questo sarebbe un espropriarli della loro sostanza, e credo che non vi sia paese del mondo in cui si do-

mandi ai principali utenti il capitale intero che occorre a fare una strada.

Ma poniamo anche quello che dice l'onorevole Sella, cioè che questo sia un modo più mite di pagamento. Ebbene, chi ha detto all'onorevole Sella che per compiere una strada sia sempre necessario quel capitale che corrisponde all'interesse di un ventennio? È questo che si dovrebbe dimostrare. E se invece non è necessario che un capitale il quale corrisponda all'interesse di un decennio o di un quinquennio, perchè dovrebbe il proprietario pagarne uno corrispondente all'interesse del ventennio?

A me pare che, quando si tratta di capitalizzare, posto il reddito, è facile di ciò fare, elevando il reddito medesimo alla ragione del 5 o del 6. Ma che si voglia poi capitalizzare assolutamente per 20 o per 15, o per 10 anni gl'interessi, quando la misura del capitale che si deve elevare su questi interessi è dettata dal bisogno, io assolutamente non lo trovo ragionevole. Credo che l'onorevole Sella, invece di fare un'agevolezza ai contribuenti, li aggraverebbe talvolta senza ragione.

Quindi io propongo che si dica: « La tassa speciale durerà fino a che non siano compiuti i lavori stradali, o fino all'ammortamento delle spese fatte per essi. »

**PRESIDENTE.** Favorisca di mandare l'emendamento alla Presidenza.

(Segue una breve pausa.)

La proposta adunque dell'onorevole Brunetti è la seguente. Sostituire all'ultimo comma dell'articolo 4 il seguente:

« La tassa speciale dura fino a che sia compiuta la rete stradale del comune, o siano rimborsate le spese occorse per la stessa. »

**SELLA, relatore.** La Commissione non accetta.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento Brunetti sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora do lettura della sostituzione proposta dall'onorevole Cortese al primo comma di quest'articolo. Mi pare che questa proposta sia accettata dalla Commissione.

L'articolo 4 dunque comincierebbe così:

« La tassa speciale di cui al paragrafo *b* dell'articolo 2 sarà eguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtù del paragrafo *a* dello stesso articolo.

« Potrà la tassa essere aumentata entro i limiti predetti quando vi acconsenta la maggioranza dei contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti oltre ai due terzi dell'imposta erariale totale su cui gravita la tassa speciale.

« La tassa speciale dura un ventennio, e si può riscattare mediante pagamento in una volta del decuplo del suo ammontare nell'anno in cui si stabilisce. »

**CAVALLINI.** Prego la Commissione a voler dare una spiegazione intorno al significato delle ultime parole scritte nella prima parte dell'articolo 4, in cui si accennava alla sovrimposta alla tassa quale fu deliberata in virtù del paragrafo *a* dell'articolo 2.

Non bene comprendo il perchè del richiamo del paragrafo *a* qui dove non si tratta che dell'applicazione dell'imposta stabilita dal paragrafo *b* dell'articolo 2. Tanto meno posso farmi un'idea precisa del significato di quella locuzione che consiste nelle parole « che venne deliberata in virtù del paragrafo *a* dello stesso articolo, » in quanto che il paragrafo *a* si riferisce alla sovrimposta sulle tasse dirette; mentre invece per rispetto alla tassa speciale a carico dei principali utenti, contemplata dal paragrafo *b*, non si tratterebbe, secondo la proposta della Commissione, che di applicare il doppio della sovrimposta alla tassa diretta.

In ogni caso mi sembra che le parole usate non sono sufficientemente chiare, e che converrebbe modificarle.

**SELLA, relatore.** Se l'onorevole Cavallini avesse assistito alla discussione dell'articolo 2 si sarebbe certamente risparmiata la domanda che ha fatto ora.

Quando si discusse quest'articolo si ebbe occasione di spiegare le relazioni che corrono tra la sovrattassa generale e la sovrattassa speciale.

Si è detto in sostanza: supponiamo che la tassa principale governativa di un comune sia d'un milione; supponiamo che sia di centomila lire la parte della tassa principale che riguarda i maggiori utenti, ciò vorrà dire che la tassa principale per quello che riguarda la costruzione delle strade, non è più un milione, ma un milione e cento mila lire, perchè coloro che hanno queste cento mila lire di imposta principale e che sono dichiarati maggiori utenti, per ciò che riguarda la costruzione delle strade, concorrono due volte. Per conseguenza, quando si viene ad imporre e due e tre e quattro centesimi, non più di cinque mai, sopra l'imposta principale, vorrà dire che cadrà una volta sopra tutti i contribuenti, e due volte sopra i principali utenti. Conseguentemente in questo articolo 4 bisogna citare la sovrattassa che cade sopra tutti i contribuenti in virtù del paragrafo *a* dell'articolo 2.

Noi abbiamo voluto che il comune potesse, per esempio, tassare del 3 per cento, supponiamo, in generale i contribuenti del comune, e poi mettere una sovrattassa ai principali utenti la quale fosse in aggiunta a questo 3 per cento. Di modo che, se tutti pagano il 3 per cento, i principali utenti vengono a pagare un altro 3 per cento come principali utenti, e quindi pagano il 6. Se invece la tassa generale è del 4, questi pagano otto; ma una cosa va sempre in relazione coll'altra, e questa relazione deve accennarsi nell'articolo 4 dove si determina la tassa speciale sugli



utenti all'imposta di cui si parla al paragrafo *a* dell'articolo 2.

**POSSENTI.** Io vorrei pregare la Commissione a depennare l'ultima parte dell'articolo.

Io, dico il vero, quest'ultima parte...

**SELLA, relatore.** Si è già votato.

**PRESIDENTE.** Questa veramente sarebbe un'altra proposta, perchè fu messo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Brunetti che è stato respinto. Ora si tratterebbe della soppressione.

L'onorevole Possenti propone la soppressione dell'ultimo capoverso; metteremo dunque ai voti per divisione le due parti dell'articolo.

**POSSENTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**POSSENTI.** Mi pare che l'unico modo di mettere gli utenti nella condizione di pagare il doppio degli altri contribuenti sia quello di sopprimere l'ultimo comma di quest'articolo.

Non capisco infatti perchè in questa parte si debba creare una differenza fra l'utente e il contribuente, differenza la quale realmente cambia le relazioni che si sono volute stabilire nelle quote contributive dei due diversi interessati.

Inoltre mi pare che questa disposizione contenga alcun che di erroneo, perchè questi 20 anni di pagamento del quattro o del cinque per cento io non so intenderli.

Ma se in tre, quattro, sei anni quel tal comune finisce i suoi lavori, perchè gli utenti dovranno continuare a pagare altri dodici o quindici anni? Domando quindi la soppressione di questo ultimo comma.

**PRESIDENTE.** Dunque la proposta dell'onorevole Possenti è di sopprimere l'ultimo comma di questo articolo.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**SELLA, relatore.** Faccio osservare, contro questa proposta, che, approvandola, si finirebbe col non votare niente, e che allora resterebbe indeterminato il tempo che dura.

La Commissione ha proposto un ventennio. Io capiva la proposta dell'onorevole Brunetti, il quale diceva non un ventennio, ma duri tutto il tempo che vuole.

Io ho votato contro. Ma non capisco la proposta dell'onorevole Possenti, la quale si riduce a lasciare indeterminato...

**POSSENTI.** Duri tutto il tempo che dura l'obbligazione di tutti gli altri contribuenti.

**SELLA, relatore.** Allora peggiora la condizione del principale utente. Non fatevi illusioni, prima che i comuni abbiano terminate le strade (e l'onorevole Possenti me lo può insegnare) ci vorranno venti, trenta, quaranta anni; se voi non ponete la condizione di que-

sto ventennio che ha messo la Commissione, la sovratassa durerà molto più che venti anni.

**BRUNETTI.** Tanto meglio.

**POSSENTI.** Ciò sarà giustizia.

**SELLA, relatore.** In sostanza la Commissione prega la Camera di voler accettare la sua proposta. Non dico altro perchè vedo che passa il tempo e non si voterà in questa seduta nemmeno un articolo.

**CORTESE.** Io proporrei che la tassa speciale avesse la stessa durata della sovrimposta di cui al paragrafo *a*.

**SELLA, relatore.** Allora durerà 40 anni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Brunetti ha facoltà di parlare.

**BRUNETTI.** Ci rinunzio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Plutino Agostino.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io prego l'onorevole Sella a ritenere che la costruzione delle strade comunali, specialmente nelle nostre provincie, è così ardentemente desiderata che egli s'illude veramente se crede che ci vogliano quarant'anni perchè le strade siano compiute.

**SELLA, relatore.** S'illude l'onorevole Plutino se crede che si facciano in meno tempo.

**PLUTINO AGOSTINO.** Ci sono i fatti che parlano: da noi in quattro o cinque anni si è compiuta una rete importantissima di 30 o 40 chilometri.

Con qual criterio volete che il proprietario il quale è interessato alla costruzione di una strada, dopo che la strada sia compiuta, continui a pagare per un ventennio? Paghi sino al compimento della strada; è una giustizia tanto conforme al buon senso, che veramente non occorrono maggiori parole.

Appoggio quindi la proposta dell'onorevole Possenti.

**SELLA, relatore.** Io vorrei, o signori, che ci rendessimo ben conto di quello che sia la costruzione delle strade comunali.

Si vuole, o non si vuole la legge? Se si viene avanti con cinquanta emendamenti per la più piccola cosa, per la più piccola virgola, non la finiremo più. È meglio dir chiaro e tondo che non si vuole la legge.

La legge è stata studiata attentamente dalla Commissione, avendo innanzi agli occhi la legislazione speciale di tutte le parti d'Europa.

L'onorevole Plutino dice che c'inganniamo se noi crediamo che in cinque o sei anni non si possano costruire le strade comunali. Ma io domanderei all'onorevole Plutino: che cosa avete fatto in un decennio? Avete fatto nulla, o poco meno che nulla.

Osservi l'onorevole Plutino quello che succede in Francia, in cui il bisogno di strade è sentito non meno che da noi; e sì che non si sta molto meglio.

Guardi l'onorevole Plutino la legge del 1836 la quale dava mezzi per costruire queste strade, e mezzi mag-

giori di quelli che noi vogliamo usare in questa legge, e vedrà come il Governo francese, quantunque si trovi in condizioni finanziarie non tanto allegre, tuttavia ha stanziato 25 milioni di sussidi nel 1861.

L'onorevole Plutino sa che il Governo francese ha un'azione molto più energica sopra i Consigli comunali che non da noi; sa l'impegno che ha messo il Governo dell'imperatore per far costruire queste strade; ebbene, dal 1836 al 1868 sono passati 32 anni, ed egli vedrà che le strade sono ben lungi dall'essere terminate. All'intiero compimento di esse mancano ancora chilometri 200,000, ed avrà veduto che il ritardo inevitabile per compiere queste strade comunali ha indotto il Governo francese a presentare un progetto di legge, con cui si stanziavano 100 milioni per le strade comunali in genere e 15 milioni di sussidi per le strade di grandi comunicazioni. Avrà veduto che il Governo francese ha creduto necessario di stabilire una cassa per 200 milioni. Dopo ciò non crede che ci vorranno non solo 10, ma forse 20 anni per la costruzione di queste strade? Per amor del cielo, non si faccia illusioni la Camera (*Rumori a sinistra*), non aggravi troppo questi maggiori utenti, perchè durerà lungamente questa faccenda. Non creda sia poca cosa costruire le strade comunali, e non diminuisca troppo il fondo, riducendo quel ventennio che la Commissione, dopo mature ponderazioni, vi propone.

Consideri la Camera che l'Italia, per essere in condizioni di viabilità discrete, senza tener conto del Veneto di cui non avevamo i dati un anno fa, ha ancora bisogno almeno di 120,000 chilometri, e deve spendere 600 od 800 milioni per compierli. Per carità, signori, io vi supplico di accettare la proposta della Commissione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

CANTELLI, *ministro pei lavori pubblici.* Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

CANTELLI, *ministro pei lavori pubblici.* Permettano un momento; ai voti andremo quando ci saremo intesi, poichè mi pare che succeda un equivoco che è bene chiarire.

*Voci.* Parli! parli!

CANTELLI, *ministro pei lavori pubblici.* La legge ha considerato il caso in cui si voglia costituire un fondo per fare tutte le strade comunali che saranno dichiarate obbligatorie. Ora, a formare quel fondo ha stabilite diverse sorgenti di rendita, ed ha detto: tutti gli imponibili del comune pagheranno un 5 per cento sulla imposta erariale; i maggiori utenti pagheranno altro 5 per cento e lo pagheranno per 20 anni onde costituire il fondo.

Mi pare che la Commissione abbia molto bene operato, in quanto che ha voluto limitare la misura della imposta generale ed ha pure ristretto il carico della sovrimposta attribuita ai principali utenti, limitan-

done a 20 anni la durata; dimodochè, se la costruzione delle strade di un determinato comune durasse anche 50 anni, il maggiore utente avrebbe al ventesimo anno soddisfatto al suo obbligo. E tanto è vero questo, che gli ha dato facoltà di capitalizzare la sua imposta, e di pagarla anche tutta in una sola volta. Ma si presenta un altro caso, e prego la Camera di riflettere. Ed è il caso, cioè, in cui un comune costretto a fare una strada, sia bensì per legge obbligato a ricorrere a questi vari mezzi che stiamo discutendo: ma gli basti la sovrimposta su tutto il territorio per un solo anno, e pel restante faccia calcolo delle 20 annualità dei maggiori utenti.

Si vuole ora che i maggiori utenti di quella strada siano obbligati a pagare per 20 anni la doppia tassa, mentre gli altri contribuenti non ne avranno soddisfatto che una sola o poche annualità?

Mi sembra quindi che sia da chiarire questo punto. Facciamo il caso pratico.

Si deve costruire una strada la quale costerà 20,000 lire. Di queste, 10,000 potranno ritrarsi in un anno dalla sovrimposta di centesimi 5, dalle prestazioni personali e da altri mezzi del comune. Supponendo che il cumulo della tassa dei maggiori utenti ascenda in uno, in due, in tre anni a 10,000 lire, saranno questi obbligati a pagare ugualmente la quota loro per venti anni; e sarà giusto il caricarli del triplo, del quadruplo, del quintuplo di quanto avranno pagato gli altri? Se questa tassa quindi si paga per venti anni, il maggiore imposto sborserà una somma immensamente superiore di quella occorrente per fare la strada; il che non sarebbe giusto, perchè si verrebbero ad aggravare eccessivamente alcuni per esonerare gli altri imposti dal comune.

Io prego la Commissione di riflettere a questo e di introdurre nell'articolo qualche parola là quale tolga un tale equivoco.

SELLA, *relatore.* Noi abbiamo riflettuto anche a questa condizione, ed ecco il ragionamento che abbiamo fatto.

Ammettiamo che siano principali utenti soltanto coloro i quali per la costruzione della strada vengano ad accrescere il loro reddito di un ventesimo. Naturalmente il loro capitale aumenta in proporzione del reddito, quindi di un ventesimo, e noi abbiamo creduto fosse giustizia il chiedere a tutti questi cittadini che costruiscano la strada con questo aumento di capitale.

Ecco tutto il nostro ragionamento.

LOVITO. Ha ragione.

SELLA, *relatore.* Ora io convengo che vi può essere un comune il quale, per il piacere di far presto una strada, posponga altre cose necessarie; ma è questo un motivo per cui il maggiore utente debba pagare questa soprattassa soltanto un anno o due? No certamente.

Pensate, signori, che noi abbiamo accomodate le

cose in guisa che il maggiore utente riceve più di quanto egli dà; quindi mi pare che gli facciamo un patto onesto al quale non si può rifiutare.

Io capisco che a prima giunta possa affacciarsi il dubbio esposto dall'onorevole ministro; ma, se ci penserà bene, egli vedrà che il nostro ragionamento non manca di base.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi approvata.)

Vi sono tre emendamenti a quest'ultimo comma dell'articolo 4.

L'onorevole Cortese propone:

« La tassa speciale avrà la stessa durata della sovrimposta di cui alla lettera *a* dell'articolo 2. »

L'onorevole Araldi propone un subemendamento a quest'emendamento; vorrebbe dire cioè: « La tassa speciale potrà avere la stessa durata. »

E l'onorevole Avitabile: « non potrà durare oltre un ventennio. »

L'onorevole Possenti poi chiede la soppressione.

**CORTESE.** Io ritiro il mio emendamento.

**ASPRONI.** Propongo l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti.

(È approvato.)

Ora, siccome l'ordine del giorno ha compreso tutti gli emendamenti, fra i quali anche la soppressione proposta dall'onorevole Possenti, non rimane che a mettere ai voti l'intero articolo 4, ben inteso che al primo comma s'intende sostituito quello dell'onorevole Cortese, comma approvato dalla Commissione e dal Ministero e che suona così: « La tassa speciale di cui al paragrafo *b* dell'articolo 2 sarà eguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtù del paragrafo *a* dello stesso articolo. »

Il resto rimane tale e quale come nell'articolo 4 della Commissione.

**BRUNETTI.** Chiedo la divisione dell'ultimo comma; altrimenti, come si potrebbe votare la soppressione?

**PRESIDENTE.** La proposta di soppressione non esiste più, perchè, come emendamento, fu compresa dall'ordine del giorno Asproni.

**LOVITO.** La divisione è di diritto.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Dunque metto ai voti prima di tutto il primo e secondo comma dell'articolo quarto, ritenuto che al primo comma è sostituito quello dell'onorevole Cortese che ho letto testè.

(Il primo e secondo comma dell'articolo 4 sono approvati.)

Metto ai voti l'ultimo comma.

(Dopo prova è controprova l'ultimo comma è adottato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 4.

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 5:

« Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, può essere obbligato a fornire annualmente sino a 4 giornate di lavoro:

« *a*) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro dai 18 ai 60 anni che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprietà in quanto abitino nel comune;

« *b*) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà nel comune. »

A quest'articolo l'onorevole Brunetti ha proposto di sostituire il seguente:

« Coloro che non paghino alcuna imposta diretta, o questa sia così discreta che la sovrimposta speciale, di cui è parola nei due precedenti articoli, non raggiunga il valore complessivo di quattro giornate di lavoro, possono essere obbligati a fornire annualmente sino a dette quattro giornate:

« *a*) Per la propria persona quante volte siano abili al lavoro ed in attuale esercizio;

« *b*) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro col rispettivo veicolo. »

La parola spetta all'onorevole Brunetti per svolgere il suo emendamento.

**BRUNETTI.** Non abuserò della pazienza della Camera, desideroso d'altronde che questa legge vada spedita; ma io credo necessario di proporre questo emendamento, sebbene, in vista delle norme che pare siano adottate dalla Commissione, non abbia molta speranza di vederlo accettato...

**CIVININI.** Domando la parola.

**BRUNETTI.** Comunque sia, io esporrò coscienziosamente le mie idee.

Secondo l'articolo 5, pare che l'imposta delle quattro giornate di lavoro cada a tutto carico dei proprietari e dei possidenti; se intendessi male, pregherei la Commissione di illuminarmi.

Ora, io trovo eccessivo che i proprietari paghino le imposte ordinarie, la sovrimposta del 5 per cento ed anche quella del 10 per cento, secondo il caso contemplato dall'articolo 2; che paghino il pedaggio per le produzioni dei loro fondi che trasportano nel paese, questo è giusto, ma che poi abbiano a pagare ancora quattro giornate di lavoro per ciascun individuo che tengono a proprio servizio nei loro fondi, è un peso soverchio che loro s'impone.

Ma io lascio star ciò; io vorrei che i proprietari facessero tutti i sacrifici possibili per completare le strade comunali. Ma vediamo quali sarebbero le conseguenze pratiche dell'applicazione di quest'articolo.

Io non parlo per astratte teorie, che qui sarebbero fuori di luogo; parlo per quella poca esperienza pratica che ho di queste cose.

Vi sono proprietari i quali hanno per costume (nel loro interesse se volete) di tenere al proprio servizio alcuni individui fissi durante il corso dell'anno, i quali lavorano nei loro campi; altri, per lo contrario, non hanno tale costume, ma si servono di lavoranti che trovano giorno per giorno; lavoranti nomadi, vaganti, i quali si incontrano sulla piazza la mattina di buon'ora. Ora avviene questo fatto, di cui sono stato molte volte testimonia, e parte: molti proprietari ricchi non tengono uomini a giornata fissa, moltissimi piccoli proprietari, anzi, per lo più, i contadini divenuti proprietari tengono pochi uomini a lavoro fisso per tutto l'anno.

Ora, che ne verrebbe da quest'articolo? L'imposta straordinaria delle quattro giornate di lavoro cadrebbe spesso sui proprietari meno ricchi e poche volte sui proprietari più ricchi; il che mi pare un'ingiustizia.

Oltre a ciò, la seconda conseguenza pratica dell'applicazione di quest'articolo sarebbe che i proprietari, vedendosi imposti di queste giornate di lavoro per ciascun individuo (e so di proprietari i quali tengono trenta, quaranta, cinquanta uomini, e quindi le giornate di lavoro salgono ad una cifra alquanto considerevole) naturalmente sarebbero indotti a congedare assolutamente questa gente, per esimersi dall'imposta, con grave detrimento e dell'agricoltura e di coloro i quali hanno il loro lavoro assicurato. Io non vorrei che l'onorevole Sella mi dicesse che la mia proposta sia un poco anti-democratica...

SELLA, *relatore*. Non un poco, completamente.

BRUNETTI. Completamente, tanto meglio. Io preghe-  
rei l'onorevole Sella, il quale dice *completamente*, di riflettere una cosa: i lavoratori, almeno nelle condizioni in cui è oggi l'Italia, perdono trenta, quaranta e anche cinquanta giornate di lavoro, vuoi per ragione del tempo, vuoi per le ragioni economiche del paese, eccetera. Quindi coll'oppormi che ai non abbienti si imponessero quattro giornate di lavoro, quando ne hanno trenta o quaranta nelle quali debbono stare in ozio, non crederei di fare una proposta anti-democratica. Ma dacchè l'onorevole Sella la reputa completamente tale, io voglio fare una seconda riflessione. Che cosa ne seguirebbe dalla proposta della Commissione? Che coloro i quali sono a giornata fissa, in servizio continuo, abituale presso un proprietario, naturalmente saranno congedati, e così, invece di assicurare il lavoro ai non abbienti, creeremo loro un ostacolo. Quindi a me pare giusto e ragionevole quanto io propongo, non solo per tutelare l'interesse dei proprietari, ma per essere democratico come lo sono stato sempre...

SELLA, *relatore*. Le parole non bastano.

BRUNETTI... e, checchè ne dica l'onorevole Sella, an-

che nell'interesse dei non abbienti, i quali si troverebbero nella necessità di essere congedati dai proprietari che li tengono a servizio, oppure, invece di pagare quattro giornate di lavoro che loro non costerebbero nulla, pagare invece una imposta gravosa ed esorbitante.

Io, ripeto, non ho molta speranza, vedendo il metodo adottato dalla Commissione, che il mio emendamento sia accettato; ma ho voluto esporre quanto mi suggeriva quella poca pratica che ho in tale questione.

CIVININI. Tutti gli argomenti coi quali l'onorevole Brunetti ha risposto all'interruzione dell'onorevole relatore della Commissione che diceva, che questo suo emendamento era essenzialmente anti-democratico, non mi hanno per nulla convinto. Io non solo lo trovo anti-democratico, ma anche contrario ai principii elementari di uguaglianza, di quella uguaglianza che sta oramai nelle leggi di quasi tutti gli Stati civili.

L'opposizione che si faceva a quest'articolo generalmente era questa: che con esso si ristabiliva quasi una servitù personale molto gravosa, e si facevano molte teorie in proposito. Quando l'onorevole Brunetti ha domandato la parola, ho quindi creduto che veramente egli volesse combattere in principio le prestazioni d'opera in natura, e mi preparava a difenderle.

PRESIDENTE. Non sarebbe stato più in tempo a combatterle, perchè è già stato ammesso il principio.

CIVININI. Lo sapeva, diceva così per dire. (*Si ride*) Ma l'onorevole Brunetti ha pensato che fosse invece più conveniente fare questa distinzione fra proletari e proprietari, cioè quelli che pagano le tasse, e sono anche la classe superiore e più agiata della popolazione. Questi gli esenta dalla prestazione d'opera; quelli poi che non se ne possono redimere, pagando quest'opera in danaro, li sottomette al lavoro. Ora, mi permetta l'onorevole Brunetti di dire che questo è precisamente contrario allo spirito che credo la Commissione abbia voluto porre in quest'articolo.

Che cosa ha voluto fare in sostanza la Commissione?

Ha voluto porgere il modo a coloro i quali non hanno danaro per pagare una certa forma di contribuzione per costruire le strade, di poterla pagare coll'opera propria, il che, a mio avviso, è pienamente conforme ai principii di libertà, perchè così si danno due modi di pagare le imposte, invece di uno solo.

L'onorevole Brunetti rovescia invece interamente la proposizione; e fa che quelli i quali possono pagare siano affatto esenti, e quegli altri i quali non possono pagare siano paragonati, come egli dice molto opportunamente, alle bestie da soma.

Ora, senza avere bisogno di fare precisamente una professione di fede democratica da questi banchi, io debbo dire che, a creder mio, questo emendamento dell'onorevole Brunetti offende qualche cosa più che la democrazia; offende quel certo rispetto che io sento pel *cafone*, non meno che pel più nobile barone mio

conciittadino. E però prego la Camera ad approvare l'articolo come lo ha proposto la Commissione, ed a respingere assolutamente l'emendamento dell'onorevole Brunetti.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io non solo appoggio questo articolo perchè lo trovo giusto e che darà buoni risultati nella costruzione delle strade comunali, ma io vorrei estenderlo in questo senso.

La maggior parte dei lavori da farsi nelle strade sono sempre movimenti di terra; ora io non trovo ragione perchè si accetti solo l'individuo maschio; vorrei che anche le donne concorressero a questo lavoro. (*Movimenti*)

Signori, nelle provincie meridionali, per lavori relativi a movimenti di terra non si usano che donne le quali, stante la loro agilità e sveltezza, sono più atte degli uomini; così si fanno da noi tutte le strade...

*Una voce.* Nella valle del Po non si assoggettano mai le donne a queste fatiche.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io me ne appello ai nostri colleghi di quelle provincie, se le nostre donne non sono contentissime di guadagnare 10 o 20 soldi al giorno. In conseguenza io faccio una variante all'articolo proposto dalla Commissione; direi:

« Per la sua persona, e per ogni individuo atto al lavoro dai 18 ai 50 anni, che faccia parte, ecc. ecc. » cioè, sopprimerei la parola *maschile* e ridurrei il limite massimo dell'età. »

Se la Commissione accetta il mio emendamento, bene; se no, spero almeno che mi si terrà conto della buona volontà che ho di far progredire i lavori stradali comunali.

**CORTESI.** La Commissione domanda quattro giornate di lavoro a ciascun capo di famiglia per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro dai 18 ai 60 anni, per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, ecc.

Ora, per quanto si voglia essere democratici, questa eguaglianza degl'individui colle bestie da soma mi pare per verità troppo radicale.

Io credo che ci sono molte famiglie che hanno un asinello che è annoverato nelle categorie delle bestie da soma. Pretendere quindi per questo asinello quattro giornate di lavoro, mi sembrerebbe troppo quando se ne pretendono altrettante da un capo di famiglia, epperchè io proporrei che per le bestie da soma si chiedesse qualche cosa meno di quello che si chiede ad un capo di famiglia.

**SELLA, relatore.** La Commissione insiste perchè si voti l'articolo quale fu da essa proposto.

**BRUNETTI.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo stata chiesta la chiusura, chiedo, prima di metterla ai voti, se è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare contro la chiusura.

**BRUNETTI.** Io non insisto sul mio emendamento, perchè vedo che, non accettandolo la Commissione, sarebbe tempo sprecato, ma voglio solamente, se la Camera me lo permette, rispondere una parola all'onorevole Civinini, il quale ha rovesciato perfettamente le idee della Commissione, e per conseguenza ha rovesciato le mie.

L'onorevole Civinini ha detto: sapevo che cosa intende la Commissione? Che coloro i quali hanno, paghino, e coloro che non hanno concorrano col lavoro.

Ebbene, la Commissione ha fatto perfettamente il rovescio. Pagano sempre coloro i quali hanno e quindi pagano per coloro i quali essendo a carico dei possidenti, vengono ad essere pagati dai proprietari al cui servizio lavorano. Dunque, se è il proprietario che paga, vede l'onorevole Civinini che ei va perfettamente in un concetto opposto a quello della Commissione, cioè, che paghino coloro i quali non hanno mezzi per pagare. Pagano sempre quelli che hanno dei mezzi, e le giornate di lavoro ricadono a carico dei possidenti che non lavorano colle proprie mani.

Detto questo, io ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Plutino ritira anch'egli il suo emendamento?

*Voci.* Lo ritiri.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io non credo che il mio emendamento sia fuori di proposito; ma, poichè vedo che non lo si vuole accettare, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Non essendovi più emendamenti, metto ai voti l'articolo 5 di cui ho dato lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Il modo delle prestazioni di opere è pubblicato ogni anno per due settimane all'albo pretorio del comune. Esso diventa esecutorio per coloro che in questo frattempo non lo contestarono. La contestazione è decisa inappellabilmente dal conciliatore. »

(È approvato.)

Art. 7. Gl'inscritti nel ruolo delle prestazioni di opera, che non prestano direttamente o per mezzo d'altri l'opera prescritta nel tempo determinato, saranno tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio comunale, e la tassa sarà riscossa come le altre tasse dirette.

« La prestazione d'opera può pure essere convertita in opera determinata secondo le basi fissate dal Consiglio comunale.

« Essa può anche essere applicata alla manutenzione delle strade già costruite, ma in questo caso la spesa di manutenzione così risparmiata verrà applicata al fondo speciale per la costruzione e sistemazione di cui all'articolo 2. »

L'onorevole Accolla ha facoltà di parlare.

**ACCOLLA.** Vorrei proporre alla Commissione due pic-

cole varianti. Alle parole del secondo alinea « La prestazione d'opera può pure, » proporrei che si aggiungessero le seguenti: *a volontà del contribuente*; e dopo quelle « essere convertita in opera determinata secondo le basi, » queste altre: *di valutazione dei lavori fissati preventivamente dal Consiglio comunale.*

SELLA, *relatore.* La Commissione accetta la prima parte dell'emendamento: « La prestazione d'opera può pure a volontà del contribuente essere convertita in opera determinata. » Ma poi vorrebbe che si lasciasse il resto del comma com'è; altrimenti, a voler dir tutto, si corre rischio di fare una redazione incompleta e perciò stesso oscura. Prego quindi l'onorevole Accolla di contentarsi dell'accettazione della prima aggiunta da lui proposta.

PRESIDENTE. Dunque, metto ai voti l'articolo settimo modificato con questa aggiunta: *a volontà dei contribuenti.*

(È approvato.)

« Art. 8. Il Consiglio comunale può stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce, giusta una tariffa approvata dalla deputazione provinciale.

« Non sarà mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto ciò che spetta alle truppe in movimento.

« Il diritto di pedaggio non può durare più di venti anni, e potrà essere alienato consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'articolo 2. »

Ha la parola il signor ministro dei lavori pubblici.

CANTELLI, *ministro pei lavori pubblici.* Vorrei qualche schiarimento intorno a questo pedaggio sulle strade comunali. Vuolsi il proprietario che ha pagato tanta parte per la costruzione di questa strada abbia a pagare il pedaggio per potersene servire?

Ma il pedaggio in istrade intercomunali, in istrade di grande comunicazione, io l'intendo fino ad un certo punto, non avendosi a percorrere queste strade che in determinate circostanze: ma la strada veramente interna del comune può essere percorsa dal proprietario 20 volte al giorno con tutti i suoi veicoli. Ora, dovrà egli sempre pagare il pedaggio? E poi come si stabilirà il pedaggio? In che modo si potrà esso attuare? Io lo comprendo e lo ammetto per i ponti; per la costruzione di un ponte si costituisce un'impresa, e si attribuisce ad essa il prodotto del pedaggio in compenso. Una guardia si pone alle estremità del ponte e con poca spesa si riceve il pedaggio. Ma in una strada comunale di parecchi chilometri, come si fa a stabilire un pedaggio? In questa strada metteranno capo altre strade laterali, dappertutto vi vorranno delle guardie, ed il comune spenderà una somma che, se non è equivalente, poco starà al disotto del prodotto del pedaggio.

Io non m'oppongo a questo articolo, essendovi dei casi in cui il pedaggio può realmente diventare utile

al comune, ma vorrei qualche schiarimento che togliesse le difficoltà che ho sollevato.

SELLA, *relatore.* Confesso che, avendo viaggiato a piedi ed in altra maniera in Inghilterra, dove le strade sono state fatte esclusivamente coi pedaggi, non ho veduto che ne nascessero dei grandi inconvenienti.

Eccovi, o signori, in qual modo si fecero le strade in quel paese.

C'era una strada da fare dal comune A al comune B. Un tale diceva: se mi lasciate mettere qui un pedaggio per tanti anni (e si stabilivano 60 o 80 anni) io vi faccio la strada; tutti gli altri ne erano ben contenti; interveniva un atto del Parlamento per autorizzare questo contratto, e così la strada si costruiva.

Ora, io credo che nei Consigli comunali non sarà tanto facilmente accolta l'idea di stabilire pedaggi, perchè nulla v'ha di più impopolare che un diritto di pedaggio. Sono certo che, se i comuni potranno farne a meno, se ne esimeranno molto volentieri.

Prego l'onorevole ministro di considerare che non abbiamo fatto altro che restringere una facoltà illimitata ammessa dalla legge sui lavori pubblici, quella cioè di stabilire dei pedaggi. Ebbene, a questa facoltà abbiamo imposto un limite di venti anni.

Nell'ammettere il diritto di pedaggio abbiamo avuto per oggetto la costituzione del capitale necessario, e crediamo d'aver proposto una buona disposizione. Inoltre abbiamo stabilito che non sia mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiale per costruzione e manutenzione della strada, ovvero concime per l'agricoltura; abbiamo pure stabilito che siano esenti da diritto di pedaggio i trasporti per le truppe in movimento. In tal guisa tutto ciò che occorre per la coltivazione, e che dà luogo al maggiore carreggio, trovasi esente dal diritto di pedaggio. In sostanza, abbiamo ridotto, ripeto, in certi limiti una facoltà illimitata concessa dalla legge relativa ai lavori pubblici. E siccome l'onorevole ministro non ha, credo, ravvisato gravi inconvenienti nell'attuale legge dei lavori pubblici, spero che *a fortiori* non ne troverà nell'applicazione di quest'articolo.

Del resto, se coll'andar del tempo si manifestassero inconvenienti, potrà sempre far le proposte che crederà utile per ripararvi.

CANTELLI, *ministro pei lavori pubblici.* L'esempio dell'Inghilterra, addotto dall'onorevole relatore, condanna appunto, secondo me, il principio stabilito in questo articolo.

Egli ha detto che in Inghilterra si sono fatte delle grandi vie senz'alcuna imposta a carico del territorio. Uno speculatore si assumeva di aprire una strada, purchè gli si accordasse per sessant'anni il diritto di pedaggio; ed i comuni si stimavano ben felici di accettare la proposta. Ma il caso nostro è ben diverso. I comunisti debbono pagare per fare la strada, i maggiori utenti pagheranno in più una imposta speciale

durante venti anni; i contadini dovranno contribuire con giornate di lavoro; e dopo questo, chi vorrà servirsi della strada pagherà un diritto di pedaggio. Mi pare che tutto ciò sia in opposizione con quello che l'onorevole Sella ha osservato nei suoi viaggi in Inghilterra.

Io lo prego di mettere, d'accordo fra loro queste due circostanze molto disparate.

**PRESIDENTE.** Bisogna osservare che il principio del *pedaggio* è già ammesso dall'articolo primo, e che ora non si tratta che di regolare il modo di applicarlo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

**BRUNETTI.** Appoggio l'osservazione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Non mi sembra giusto che una volta che il proprietario ha concorso con un'imposta così grave alla costruzione d'una strada, debba pagare anche il pedaggio, poichè sarebbe troppo sfondare questa povera proprietà. Non so se sia nella mente dell'onorevole ministro che questa debba limitarsi al solo trasporto dei prodotti, perchè può avvenire questo fatto che il proprietario, il quale ha concorso alla costruzione della strada, trasporti per la medesima altre merci per i suoi negozi e cose che non hanno nessuna relazione nè col comune nè con le strade per cui transita, nè coi suoi fondi.

Se si tratta di un traffico affatto estraneo ai fondi, alla strada ed al comune, mi pare giusto che pagasse, ma non mi pare giusto che paghi per i prodotti. Sì che non si tratta qui di contrastare il principio del pedaggio che si è ammesso nell'articolo 1; ma, trattandosi di aumentare le eccezioni, io metterei fra quelle il trasporto delle produzioni dei fondi.

Dica la Commissione quel che crede, ma non mi pare giusto che un proprietario il quale ha pagato il 10 per cento sulla produzione dei fondi adiacenti a queste strade abbia a pagare una nuova imposta per trasportare questi prodotti nel comune.

Questo poi è troppo, se mi permette l'onorevole Sella.

**CADOLINI.** Debbo far considerare che quest'articolo tende soltanto a mettere un limite sull'esercizio dei pedaggi. Ammesso questo, saranno poi liberi i comuni nello stabilire in ogni altra parte i regolamenti per l'esercizio di questi pedaggi. Osservo inoltre che in pratica può essere conveniente ed attuabile l'esenzione dalla tassa di pedaggio di alcune materie, avuto riguardo alla loro qualità; ma, se si volessero esentare certi prodotti, avuto riguardo alle persone cui appartengono, non si percepirebbe più nulla.

La proposta della Commissione sta bene perchè esclude certe materie, come il concime e tutto ciò che occorre per la costruzione e manutenzione delle strade; ma ciò non potrebbe fare per i prodotti che dovrebbero essere esentati in quanto appartengono ai coltivatori di determinate terre, perchè nell'esercizio del pedag-

gio non si potrebbe fare una sorveglianza preventiva per conoscere se certi prodotti provengano dai terreni circoscrivibili oppure provengano da altri comuni.

Ora poi, dovete considerare che coloro i quali trarranno dalle strade il massimo dei profitti sono i possidenti e i coltivatori di terre producenti derrate vendibili oggi per cinque, e che, costrutte le strade, si potranno vendere per otto, così che la contribuzione che saranno tenuti di pagare questi produttori è un nulla in confronto del beneficio che ritrarranno dal poter portare i loro prodotti sopra i mercati, e di poter mettersi in concorrenza coi produttori di altri paesi i quali hanno già le strade. Io perciò, anche nell'interesse della votazione di questa legge, che, se andiamo di questo passo, non riusciremo a fare, prego la Camera a voler accettare la proposta della Commissione, ed andar avanti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al ministro dei lavori pubblici.

**CANTELLI, ministro dei lavori pubblici.** Io osserverei che, giacchè v'è un altro articolo che dev'essere rimandato alla Commissione per essere studiato, si potrebbe rinviare anche questo per vedere se non si potesse formulare una redazione conveniente.

**SELLA, relatore.** La Commissione non può che pregare la Camera di votare questo articolo; poichè non abbia paura l'onorevole ministro dei lavori pubblici...

**CANTELLI, ministro dei lavori pubblici.** Non ho paura.

**SELLA, relatore.** Egli osserva: i comuni metteranno una tassa addizionale generale, metteranno una tassa sui maggiori utenti, metteranno le prestazioni; volete ancora che mettano i pedaggi? Ma che sono queste se non varie forme di mezzi che noi vi proponiamo di porre a disposizione dei comuni onde possano risolvere finalmente questo terribile problema della costruzione delle strade? Evidentemente, se vi sarà un comune il quale trovi un appaltatore che gli offra quelle condizioni che si sogliono fare in Inghilterra, cioè che dica: datemi per venti anni il pedaggio, ed io m'incarico di farvi una strada, naturalmente in quel caso il comune non ha più bisogno di tormentare nè i contribuenti nè i maggiori utenti. Vi sarà un altro comune che si servirà soltanto dei centesimi addizionali; un terzo ricorrerà anche alle prestazioni in natura, al pedaggio. I comuni quindi, secondo le circostanze, scelgono quei mezzi che ad essi più convengono.

**PLUTINO AGOSTINO.** Uno degli atti più popolari di Napoleone III è stato quello di togliere il pedaggio del ponte di Brotteaux a Lione: e ciò non tanto per la somma che ci voleva, quanto per quell'obbligazione che c'era di avere dei centesimi, per cui la gente che stava al di là del ponte ed era obbligata a percorrerlo molte volte al giorno aveva mille seccature.

L'onorevole Sella dice: in questo modo noi diamo i mezzi ai comuni di potere soddisfare a quest'impegno; ma voi gl'imponete mille obblighi, e così si finirà per

colpire sempre gli stessi contribuenti. Sapete qual è la conseguenza pratica? Che i comuni che sono dotati di immense reti stradali potranno sopportare questi pesi; ma per i comuni i quali non hanno un palmo di strada ruotabile e che sono obbligati a fare a tutte loro spese queste costruzioni non vorranno sottostarvi.

Voi avete spogliati i comuni con le spese di amministrazione a cui li avete assoggettati. Noi non facciamo che alleggerire lo Stato ed aggravare i comuni. Io vi prego ad osservare in quale stato mettete i comuni. Essi falliranno tutti.

In questo modo, anzichè facilitare la costruzione delle strade, voi non ne avrete, imperocchè mettete i comuni nell'impossibilità di agire. Ma, signori, noi giuochiamo a scarica-barili. Io per me protesto altamente contro tutte queste disposizioni, le quali non otterranno il risultato che vi siete proposti.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**CAVALLINI.** Domando la parola contro la chiusura.

Io vorrei pregare la Camera a concedermi di esporre brevi osservazioni, le quali hanno per iscopo di mostrare che le parole pronunciate qui dall'onorevole relatore Sella non sono in correlazione col testo della legge da esso stesso proposto, e che vi sia anzi fra quelle e questo una contraddizione.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Poichè la Camera consente, ha facoltà di parlare.

**CAVALLINI.** Ringrazio la Camera ed il signor presidente di loro cortesia.

Io non entrerò nella questione assai grave sollevata dal signor ministro dei lavori pubblici, poichè ho dovuto persuadermi che gli onorevoli miei colleghi intendono abbreviare le discussioni e votare il progetto. Se non che io non potrei ammettere i termini proposti dalla Commissione nella seconda parte dell'articolo 8, perchè evidentemente limitano l'applicazione di una delle eccezioni ammesse dalla stessa Commissione, e più di quanto essa forse non voglia. La Commissione esime dal pedaggio tutto ciò che spetta alle truppe in movimento; tutto ciò che si riferisce alla costruzione e manutenzione delle strade; infine il trasporto del concime per l'agricoltura. Lo scopo di queste eccezioni è manifesto; ma non so conoscere la ragione per la quale la Commissione, mentre si preoccupa dell'incremento dell'agricoltura, limiti l'esenzione al trasporto del solo concime. Infatti l'onorevole Sella nel suo discorso, ed io ne ho bene afferrate le parole, siccome lo possono comprovare le bozze stenografiche, un momento fa non parlò già del solo concime, ma di tutto ciò che ha tratto all'agricoltura.

**SELLA.** *Ammendamenti e concimi* ho detto, e l'onore-

vole Cavallini, che è distintissimo agricoltore, sa meglio di me cosa s'intenda indicare colla parola *ammendamenti*.

**CAVALLINI.** Mi permetta. Non basta il trasporto degli ammendamenti e del concime, prima di concimare e di ammendare un fondo, introducendovi terra di *saliva* di natura diversa da quella del fondo stesso, conviene naturalmente coltivarlo, ossia smuoverlo con aratri od altri istrumenti ararii, e queste opere sono assolutamente necessarie, indispensabili, e più che nol siano gli ammendamenti ed i concimi. I concimi migliorano il fondo, ma il trasporto, l'uso dell'aratro, dell'erpice è necessario a far fruttare il fondo: e la Commissione non vorrebbe esimere il trasporto di questi attrezzi dalla tassa del pedaggio?

E per qual motivo essa vuole poi colpire anche il trasporto alle aie, alle case degli agricoltori dei cereali, dei grani, dei frutti insomma che si ricavano dal fondo?

Mi pare quindi che la locuzione adottata dalla Commissione sia troppo ristretta, e che si debba allargare alquanto, se pure si vuole realmente favorire l'agricoltura.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**SELLA, relatore.** La ragione per cui si parla qui di concime (e nel vocabolo *concime* sono compresi anche gli ammendamenti), e non si parla del grano, del riso e simili prodotti, ecco quale è. Se si tratta di prodotti agricoli vendibili, o almeno quasi vendibili, che hanno un valore notevole, il pedaggio è tollerabile, perchè non ha una grande influenza sul prezzo di queste derrate, ma se si tratta di portare in un terreno dell'argilla, della sabbia, della calce, allora dovendosene portare una gran quantità, è necessario fare un grandissimo numero di viaggi, perchè bisogna fare degli spianamenti e cose simili. In questo caso anche un piccolissimo pedaggio è una cosa seria. Invece un piccolo pedaggio sopra i prodotti del fondo per verità non è cosa di gran momento.

Quindi io prego la Camera di voler accettare questa proposta; e l'onorevole Plutino di non voler allarmarsi se ci sente parlare d'imposte e di pedaggi, poichè noi non prendiamo nulla a questi comuni. Si danno delle attribuzioni al Consiglio comunale, che è il vero padre del comune, gli si dà la facoltà di servirsi di quei mezzi che può reputare i più convenienti. Questo è il punto che prego l'onorevole Plutino di ben considerare.

Non si tratta qui di mettere degli aggravii, di rovinare i comuni, si tratta anzi di dar modo agli amministratori comunali di soddisfare a questo desiderio, a questo bisogno di fare e mantenere queste strade. Se l'onorevole Plutino si trovasse ad essere sindaco di taluno di quei comuni che più difettano di comuni-



cazioni, sarebbe contentissimo di avere questa facoltà, perchè uomo energico quale egli è, potrebbe fare le strade, e i suoi concittadini l'applaudirebbero.

**PRESIDENTE.** Non essendo fatta alcuna proposta, metto ai voti l'articolo...

**ARALDI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Araldi.

**ARALDI.** Vorrei pregare la Commissione a riprendere ad esame quest'articolo a fine di esporlo in modo che precisi meglio in qual caso possano o debbano i comuni stabilire un pedaggio sulle nuove strade che costruiscono.

**SELLA, relatore.** È in loro facoltà.

**ARALDI.** La facoltà che si dà ai comuni di stabilire un pedaggio sulle loro strade è apparentemente, ed anche in sostanza, in contraddizione collo scopo principale di questa legge. Si vogliono facilitare le comunicazioni da un luogo all'altro, e nello stesso tempo si dà facoltà ai comuni d'imporre dei pedaggi, vale a dire d'impedire di rendere più difficili queste comunicazioni.

L'onorevole relatore ci ha dimostrato che in alcuni casi questo pedaggio che si stabilisce può servire alla costruzione stessa di queste comunicazioni, ed in tale caso lo stabilire un pedaggio diventa utile, ma bisogna che nella legge ciò sia espresso in modo abbastanza chiaro, che escluda l'arbitrio, impedisca che un comune il quale, dopo aver costruita una strada coi fondi dei contribuenti, faccia di nuovo pagare i contribuenti per passare sulla strada medesima; vale a dire neutralizzi

tutto il vantaggio che da quella costruzione può derivare ai fondi dei contribuenti.

Io pregherei perciò la Commissione a voler riprendere ad esame questo articolo e riferirne nella prossima tornata.

**SELLA, relatore.** La Commissione non accetta il rinvio.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** No vi è altro che mettere ai voti l'articolo 8.

**ARALDI.** Metta ai voti la mia proposta sospensiva.

**PRESIDENTE.** Ma vede l'onorevole Araldi che, se la Commissione dichiara di non voler accettare il rinvio, è inutile perciò mettere ai voti la sua proposta.

**SELLA, relatore.** Non accettiamo il rinvio perchè non ci sentiamo capaci di dettare delle regole ai Consigli comunali. (Bravo! *a sinistra*) Noi vogliamo la libertà pei medesimi di fare quello che credono. (*Benissimo!*) Per conseguenza, se la Camera vuole l'articolo, lo accetti; se non lo vuole, lo respinga; ma bisogna prendere un partito.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

Ora rimane a vedere in qual giorno voglia tenersi altra seduta straordinaria.

*Voci.* Domani! domani!

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, si terrà domani alle ore 10.

La seduta è levata alle ore 12 1/4.